

R.G. n. 117-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
UFFICIO FALLIMENTARE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Giuseppe Rana	presidente
Dott. Francesca Pastore	giudice
Dott. Giulia Stano	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da

██████████ (C.F. ██████████) nata a ██████████ il ██████████
residente a ██████████ in via ██████████ ricorrente

Il Tribunale,
esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
rilevato in fatto che:

- ██████████ ha chiesto di pronunciarsi l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni;
- al ricorso è stata allegata relazione, predisposta dall'OCC, che esprime valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
- la sig.ra ██████████ ha debiti per € 111.331,44, cui vanno aggiunti i costi della procedura e le competenze dell'advisor, pari ad € 6.208,27;
- la ricorrente svolge l'attività di collaboratrice scolastica presso l'██████████ di ██████████, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, percependo uno stipendio mensile di importo pari ad € 1.500,00 circa;
- la ricorrente inoltre è titolare del solo autoveicolo Daewoo Matiz targato ██████████ di risalente immatricolazione e necessario agli spostamenti d'uso, così come attestato dall'OCC; non è titolare di beni immobili né di altri beni mobili registrati, così come attestato dall'OCC;
- le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso della sig.ra ██████████ e del suo nucleo familiare, composto dalla ricorrente unitamente alla figlia, ammontano ad euro 1.200,00 mensili;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte prima, del CCII;

OSSERVA

- sussiste la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2, CCII, in quanto il centro di interessi principale della ricorrente è individuabile nel comune di Barletta;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co.1, lett.c), CCII, posto che:

- a) dal punto di vista soggettivo, la debitrice riveste la qualifica di consumatore e comunque di debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- b) dal punto di vista oggettivo, la debitrice versa in stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'OCC nella propria relazione;
- la domanda di liquidazione dei beni è ammissibile anche nell'ipotesi in cui il debitore sia privo di beni mobili ed immobili. In tal senso, infatti, si rileva come l'istituto della liquidazione, mutuato dalla procedura fallimentare, non richiede necessariamente la presenza di quella tipologia di beni, potendosi svolgere anche in presenza di un attivo costituito da crediti o denaro, ovvero di beni già liquidi (cfr. Tribunale Rovigo, 31/01/2018, in www.fallimentiesocietà.it; cfr. anche Trib. Matera, 24.7.2019, in www.ilcaso.it);
- non rappresenta motivo di inammissibilità, invero, il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile (come nel caso di specie), ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da potersi usare come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori (cfr. Trib. Milano Sez. II Ord., 16/11/2017, in www.ilcaso.it; cfr. anche Tribunale Bologna Sez. IV Decr., 04/08/2020, in www.ilcaso.it; Trib. Ancona, 08/10/2020, in www.ilcaso.it);
- la cessione del quinto in favore di Pitagora s.p.a. non è opponibile alla procedura di sovraindebitamento: a partire dall'apertura della liquidazione controllata, quindi, essa deve essere sospesa. Questo Tribunale difatti ha chiarito più volte che "attesa la natura concorsuale delle procedure previste dalla Legge 3/2012, appare senz'altro consentito applicare in via analogica le disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali che regolano analoghe fattispecie. Il principio di inopponibilità della cessione dei crediti futuri alla procedura elaborato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'art. 42 Legge Fall., opera quindi anche nella procedura di liquidazione. In altri termini è meritevole di accoglimento la richiesta di sospensione della cessione del quinto dello stipendio imponendo all'ente finanziatore di entrare a far parte della massa dei creditori e di subire proporzionalmente la falcidia del credito" (Tribunale di Trani, sentenza n. 22 del 28.9.2022);

considerato, in definitiva, che possa emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII, con apprensione alla procedura delle sole somme rivenienti dai redditi di lavoro dipendente percepite dalla ricorrente, eccedenti l'importo di € 1.200,00 mensili;

tenuto conto, nella nomina del liquidatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 CCII, in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi; - dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in altri incarichi di liquidatore; - della capacità, già manifestata, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 125, 268, 269, 356 e 358 CCII,

- 1) dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nata a [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED] in via [REDACTED];
- 2) nomina giudice delegato per la procedura la dott. Giulia Stano;
- 3) nomina liquidatore il dott. Giovanni Oliveto, con studio a Barletta in via degli Orti n. 47, già nominato OCC;
- 4) dispone che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione;
- 5) dispone che siano esclusi dalla liquidazione: - i redditi della ricorrente [REDACTED] [REDACTED] fino alla concorrenza dell'importo di euro 1.200,00 mensili, con obbligo di versare al



liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo nel corso della procedura; - l'autoveicolo Daewoo Matiz targato [REDACTED] nella titolarità della debitrice;

- 6) dispone la sospensione della cessione del quinto dello stipendio in favore del creditore Pitagora s.p.a.;
- 7) assegna a tutti i terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo predisposte ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 8) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 9) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale a cura del liquidatore, con omissione dei dati sensibili.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore, all'advisor, al liquidatore e all'OCC.
Così deciso a Trani, nella camera di consiglio del 31.10.2023

Il giudice estensore
Giulia Stano

Il presidente
Giuseppe Rana

